

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

**N. 71 del 29-12-2023**

OGGETTO: **RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - ANNO 2022.**

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00, in modalità telematica secondo quanto stabilito dal Regolamento disciplinante le sedute del Consiglio dell'Unione dei Comuni montani del Casentino in videoconferenza, come approvato con Delibera di Consiglio n.7 del 30 marzo, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Pubblica convocazione in seduta Seconda.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente e in carica sono presenti e assenti:

Toni Carlo	P	Federico Giovanni	P
AGNOLONI MARCO	A	Laurita Paolo	P
BAROLO CLAUDIO	P	Mucci Tiziana	P
Basetti Claudio	A	PERTICHINI ROBERTO	P
Calbi Valentina	P	RICCI LORENZO	P
Cavallucci Paolo	P	Sassoli Stefano	P
CECCHERINI EMANUELE	P	Sereni Francesco	A
CHISCI ALESSIA	P	TELLINI GIANPAOLO	P
Ciampelli Alberto	P	Valbonesi Manola	A
DUCCI ELEONORA	P	CARUSO ALFREDO	P
Fabbri Chiara	P	INNOCENTI MORENO	P
FANI ANTONIO	A		

**Presenti 18**

**Assenti 5**

Assume la presidenza Carlo Toni in qualità di PRESIDENTE, assiste Daniela Nocentini in qualità di VICE SEGRETARIO.

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Mucci Tiziana

Sassoli Stefano

TELLINI GIANPAOLO

invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto

---

## **IL CONSIGLIO**

### **PREMESSO CHE:**

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (nel prosieguo anche *“Decreto Riordino”*), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a *«tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, con esclusione dei *«servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale»* (art. 35), nonché degli *«impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane»* (art. 36);
- i servizi pubblici locali *«rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»* (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

#### **a) a rilevanza economica:**

i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli *«erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»* (art. 2, co. 1 lett. c).

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata *«di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.71 del 29-12-2023 Unione dei Comuni Montani del Casentino

*può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);*

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

La differenza tra "servizio pubblico locale" e "servizio strumentale" può essere ricondotta a quella tra "concessione di pubblico servizio" e "appalto pubblico di servizi".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «*per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).

Ed ancora, «*nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

c) a rete e non a rete:

il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i «*servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D.Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

**PREMESSO, INOLTRE, CHE** le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

**DATO ATTO CHE:**

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.71 del 29-12-2023 Unione dei Comuni Montani del Casentino

- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- essa rileva, inoltre:
  - a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
  - b) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;
  - c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

**DATO ATTO, INOLTRE, CHE:**

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);
- per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «*entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore*» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023;
- per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2022;

**VERIFICATO CHE:**

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.71 del 29-12-2023 Unione dei Comuni Montani del Casentino

Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 viene individuato il perimetro della ricognizione così come segue:

*"...in questa prima fase di applicazione della normativa sui servizi pubblici locali di cui al D. Lgs. n. 201/2022, il perimetro della ricognizione viene individuato come segue:*

- **servizi pubblici locali a rete** in relazione ai quali le Autorità di Regolazione, per i rispettivi ambiti di competenza, abbiano individuato i parametri necessari per effettuare il monitoraggio del servizio, ossia: **idrico integrato, rifiuti, TPL su strada**;
- **servizi pubblici locali non a rete** per i quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, abbia adottato lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, ossia: **parcheggi a pagamento, impianti sportivi, per le motivazioni espresse in narrativa, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico, illuminazione pubblica, refezione scolastica**";

**CONSIDERATO CHE** per quanto riguarda l'anno 2022 il servizio idrico integrato e i rifiuti sono gestiti dalle rispettive autorità di ambito, il servizio TPL non è gestito dall'Unione, non sono presenti servizi cimiteriali, luci votive, parcheggi a pagamento, impianti sportivi, trasporto scolastico, illuminazione pubblica e refezione scolastica, pertanto si procede alla ricognizione negativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

**VISTO** il D. Lgs 267/2000, art. 42 e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 - 1° comma del D.Lgs.n°267/2000;

**VISTO** il parere espresso dal Revisore dei Conti, Rag. Luca Tinagli, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**ATTESO** che la votazione, espressa a scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti	18
- Votanti	18
- Voti Favorevoli	15
- Voti Contrari	00
- Astenuti	03 (Caruso, Ciampelli, Laurita)

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che per l'anno 2022 l'Unione dei Comuni Montani del Casentino non gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto di ricognizione di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.71 del 29-12-2023 Unione dei Comuni Montani del Casentino

3. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE  
Toni Carlo

IL VICE SEGRETARIO  
Nocentini Daniela

**PROPOSTA N. 67 DEL 19-12-2023**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - ANNO 2022.**

*Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica***

*Poppi, lì 19-12-2023*

Il Responsabile del servizio

**Simone Micheli**

PROPOSTA N. 67 DEL 19-12-2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - ANNO 2022.

*Si esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile*

*Poppi, lì 19-12-2023*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
**Simone Micheli**

## DELIBERA N. 71 DEL 29-12-2023

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - ANNO 2022.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'Unione dei Comuni oggi 05-01-2024 al n. 15 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 05-01-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Micheli Simone